CAMERA DEI DEPUTATI N. 1771-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **GORINI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLITTO

Annunziata il 21 settembre 1955

Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari

Presentata alla Presidenza il 14 giugno 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ormai consuetudine che, fatta una legge, se ne proroghino nel tempo gli effetti con altra successiva.

Questa, che proroga i termini per l'applicazione del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari, ha un suo particolare contenuto morale rispetto a quello economico, quindi non pare che si debba, proprio con la reiezione di essa, interrompere tale consuetudine, non sempre accettabile.

Osserva il presentatore, onorevole Colitto, nella sua relazione, che la validità del principio dell'autorizzazione a contrarre matrimonio prevista per i militari, può, in regime di libertà, suscitare dubbi e riserve, in quanto, data la struttura attuale dell'Esercito improntata ad un più vivo senso democratico, la carriera del militare e dell'ufficiale, in ordine ai doveri inerenti al proprio stato, dovrebbe dettare una più responsabilie autodisciplina.

Non è materia di questa legge discutere un tale principio e concludere se sia opportuno o no conservarne la validità; quindi il relatore ritiene di non dovere sollevare in questa sede il delicato problema. Però, da un suo punto di vista, del tutto personale, è proclive a dare una risposta affermativa dato che il militare, a cui è affidato l'alto compito di costituire i quadri, l'organizzazione ed il comando delle forze armate, suprema difesa della nazione, dovrebbe essere assistito da una famiglia la cui moralità non possa gettare ombre di discredito sul suo capo.

Comunque, la disposizione attualmente vigente e contenuta nell'articolo 45, sezione VII della legge 10 giugno 1954, n. 113, che regola lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, detta testualmente: « L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali, cessa dal servizio permanente. La inosser-

vanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni. All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 36 e cioè: se ha 20 o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Se ha meno di 20 anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo. Se ha meno di 15 anni di servizio utile per la pensione, ovvero 15 o più anni di detto servizio utile ma meno di 12 anni di detto servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ».

Dall'esame di queste disposizioni balza evidente come la inosservanza di esse determini conseguenze assai gravi sia dal punto di vista della carriera che viene stroncata, sia per le ripercussioni economiche derivanti da un esonero dal servizio anticipato. I sottufficiali di carriera, poi, o i militari di carriera, o vincolati a ferma speciale a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, che non chiedono la prescritta autorizzazione al matrimonio vengono dispensati dal servizio e collocati a risposo, a seconda dei servizi prestati; se raffermati o vincolati a ferma speciale, vengono prosciolti d'ufficio della ferma contratta. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 25 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, e articolo 38, ultimo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914.

Durante gli ultimi anni, indubbiamente, infrazioni alle norme che regolano i matrimoni dei militari ne sono avvenute, ma in molti casi ha piuttosto agito la buona fede che il dolo, se di ciò si può parlare in questa materia.

Osserva peraltro il presentatore che, dopo la liberazione, molti ufficiali furono collocati in licenza illimitata, sottoposti a giudizio di discriminazione o di epurazione in conseguenza della loro condotta. Durante tale periodo, parecchi di essi, in buona fede, contrassero matrimonio senza chiedere l'assenso del Capo dello Stato. Ora, mentre per molti di detti ufficiali la situazione si è chiarita in loro favore entro il 31 dicembre 1948, per altri ciò è avvenuto in data successiva in modo che questi ultimi non hanno potuto godere del beneficio del condono previsto dalla legge n. 337 del 1951.

È da notarsi però che la legge del 1951 venne preceduta da altro atto di clemenza. Infatti, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, in base a giudizio insindacabile del ministro competente, potevano essere condonate, a domanda degli interessati, le sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio commesse durante il periodo dal 10 giugno 1940 al 28 febbraio 1947: senonchè tale condono non comportava alcun effetto retroattivo di carattere finanziario o amministrativo, e la riammissione in servizio era subordinata all'esistenza di vacanze nell'organico del grado con il quale il militare avrebbe dovuto essere riammesso in servizio.

Il condono del 22 marzo 1951, n. 337, conteneva le stesse modalità, ma si estendevano ai militari che avevano commesso le infrazioni di cui sopra dal 1° marzo 1947 al 31 dicembre 1948. Ora, con la proposta di legge Colitto, quest'ultimo termine viene portato al 31 dicembre 1950.

Non è stato possibile al relatore accertare quanti casi invochino questa disposizione di legge all'accoglimento della quale, peraltro, la V Commissione permanente della Camera, nella sua maggioranza, si è espressa in senso favorevole.

GORINI. *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposte con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, e con legge 22 marzo 1951, n. 337, si applica con le modalità e alle condizioni previste dal decreto del 1947 anche alle infrazioni commesse dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1950. Gli interessati potranno presentare domanda alle competenti autorità militari nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.